

TORNATA DEL 14 LUGLIO

è pagata tuttavia, e sono esclusi dal pagare la tassa gl'indigenti, ed ove non hanno mai dubitato un momento le autorità comunali di scegliere e precisare il vero stato dell'indigenza.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti il numero 4 dell'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 8.

(È approvato).

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA FERROVIA DA NOVARA A CAVA D'ALZO.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia sociale da Novara a Cava d'Alzo.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Articolo 9. Debbo avvertire la Camera che il principio dell'articolo 9 fu dalla Commissione modificato nei seguenti termini:

« L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie o di altri membri della famiglia per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera. »

Quindi come nell'articolo a stampa: « Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione agraria, manifattrice, o mercantile, materiale, intellettuale o morale.

« Ne saranno soltanto eccettuati:

« 1° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione *fondiarìa* o *prediale* e quelli che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

« 2° I redditi delle società di mutuo soccorso debitamente autorizzate;

« 3° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Furono proposti molti emendamenti sull'articolo 9 e ne proposero segnatamente sul primo periodo i deputati Sineo, Devincenzi e Torrigiani.

Ora, siccome la Commissione ha modificato quel primo periodo dell'articolo, io pregherei gli onorevoli deputati che hanno presentato emendamenti sul medesimo di voler dichiarare se persistono nei loro emenda-

menti, e come credano all'uopo di coordinarli colla nuova redazione della Commissione.

Il deputato Sineo, ch'è il primo iscritto, è pregato di spiegarsi a questo riguardo.

SINEO. Il nuovo concetto, o piuttosto la nuova formula della Commissione non mi sembra allontanarsi per niente dal primitivo concetto; almeno non ho saputo notare una differenza essenziale tra le due formule. Mantengo conseguentemente il mio emendamento, e quando ne venisse adottato il principio, lascerei alla Commissione d'usare la forma che crederà più conveniente.

Ora, se la Camera lo crede, svolgerò in poche parole i motivi del mio emendamento.

Le questioni cui si riferisce il mio emendamento sono molte e gravi, le più gravi forse di quante sono a trattarsi riguardo a questa proposta di legge. Ciò non ostante, al punto in cui ci troviamo, riconosco la necessità di compendiarli in brevi termini.

La ragione del mio emendamento è nello Statuto, che all'articolo 25 dice che i regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Ora la frase « in proporzione dei loro averi » significa evidentemente gli averi effettivi, e non gli averi presunti. Non posso ammettere che ci sia lecito tassare un cittadino per averi presunti. L'aver presunto non è un avere, il presumere è cosa arbitraria, e la presunzione non risponde sempre alla verità; molte volte se ne allontana d'assai. Per qual motivo volete appoggiarvi alla presunzione? V'è sempre modo d'accertare gli averi. Non si conosceranno sempre preventivamente, ma verrà il tempo in cui si conosceranno. Ci sarà solo un ritardo di qualche mese, ma per la via della presunzione vi esponete al pericolo di tassare quelli che nulla avranno.

Ecco la mia formula:

« Il contingente comunale sarà ripartito tra i contribuenti in proporzione » (che è la parola sacramentale dello Statuto) « dei redditi che essi percepiscono ogni anno. »

Con questa formula voi abbracciate tutti i redditi che si godono sì a titolo proprio che a titolo d'altri, come è il padre che, in virtù della patria potestà, gode l'usufrutto dei beni propri de' suoi figli; come è il marito che gode i beni della moglie. Ma vi è questa differenza: quando si godono redditi propri comunemente, questi non sono soggetti ad alcun peso; quando invece godete i redditi altrui a titolo di patria potestà o per effetto del matrimonio, questo godimento è soggetto ad un peso, giacchè non potete averlo senza sottostare al peso degli alimenti, ed anche a quello dell'educazione quando si tratta di figli.

Ora la proporzionalità voluta dallo Statuto ripugna assolutamente a ciò che un padre di famiglia, il quale gode, per esempio, lire 600 di rendita de' suoi figli, sia tassato come quello che li gode per titolo proprio e senza peso.